



L'AQUILA
2026
Capitale italiana
della Cultura

Ordinanza n. 428/T del 05.11.2025

OGGETTO: Obbligo di utilizzo di idonei pneumatici invernali o mezzi antisdrucchiolevoli nei centri abitati del territorio comunale e su quelle non di proprietà del Comune di L'Aquila che attraversano i centri abitati dello stesso comune, per il periodo che va dal 15 novembre 2025 al 19 aprile 2026.

IL DIRIGENTE

CONSIDERATO l'approssimarsi della stagione invernale ed il conseguente verificarsi di condizioni meteorologiche avverse, determinate da precipitazioni nevose e/o presenza di ghiaccio sulla sede stradale;

CONSIDERATO che, complice la conformazione orografica del territorio comunale, tali condizioni climatiche comportano estremi disagi per la circolazione di veicoli sprovvisti delle opportune dotazioni tecniche (mezzi antisdrucchiolevoli o pneumatici da neve) con conseguente pericolo per gli utenti della strada;

RITENUTO di primaria importanza evitare che i veicoli in difficoltà in caso di neve o ghiaccio possano produrre blocchi della circolazione, rendendo peraltro problematico l'espletamento dei servizi di emergenza e di pubblica utilità, non ultimo l'impiego dei mezzi spazzaneve e spargisale;

ACCERTATA, pertanto, la necessità di prescrivere nei centri abitati del territorio comunale l'uso di mezzi antisdrucchiolevoli o di idonei pneumatici per la marcia su neve o ghiaccio, al fine di assicurare la sicurezza della circolazione e garantire la pubblica incolumità;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, con particolare riferimento all'art.107;

CONSIDERATO che l'art. 12 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 267/2000) e l'art. 67 dello Statuto Comunale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale del 12 ottobre 2001, attribuiscono all'Amministrazione Comunale la gestione dei Servizi Pubblici locali;

CONSIDERATO che l'art. 3, lett. q) del DPR n. 333/1990 definisce servizio pubblico essenziale lo sgombero nevi che deve essere garantito con continuità di prestazioni;

VISTO il D.lgs. 30.04.1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) ed il relativo Regolamento di esecuzione adottato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

VISTI, in particolare, l'art. 5, c. 3, l'art. 6, c. 4, lett. e), l'art. 7, c. 1, lett. a) e l'art. 192, c. 3, del Codice della Strada, nonché l'art. 122, comma 8, del Regolamento;

VISTA la Direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2016, relativa alla circolazione stradale in periodo invernale e in caso di emergenza,

ORDINA

Che, per tutto il periodo compreso tra il **15 novembre 2025 e il 19 aprile 2026**, tutti i veicoli a motore (compresi autocarri, mezzi pubblici di trasporto urbano ed extraurbano nonché mezzi destinati alla raccolta dei rifiuti e macerie)

POLIZIA MUNICIPALE

Via Edoardo Scarfoglio, 1 - 67100 L'Aquila • Tel. 0862 645840
segreteria.comandopm@comune.laquila.it • www.comune.laquila.it



L'AQUILA
2026 Capitale italiana
della Cultura

ad eccezione dei ciclomotori a due ruote e dei motocicli, circolanti nei centri abitati del territorio comunale e su quelle non di proprietà del Comune di L'Aquila che attraversano i centri abitati dello stesso comune **debbono essere muniti, o avere a bordo, mezzi antidrucciolevoli (catene o altro mezzo omologato), o montare pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio.**

Nel periodo di vigenza dell'obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli possono circolare solo in assenza di neve o di ghiaccio sul manto stradale e di fenomeni nevosi in atto.

I dispositivi antidrucciolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con i pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere eseguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo. I medesimi dovranno essere montati almeno sulle ruote degli assi motori.

In concomitanza con il verificarsi di precipitazioni nevose o formazioni di ghiaccio, la validità di tale obbligo si estende anche oltre il periodo previsto dalla presente Ordinanza.

DISPONE

Che in caso di precipitazioni di carattere nevoso e per tutta la durata degli eventi fino al ripristino della percorribilità in condizioni di sicurezza, ai sensi dell'art. 6 comma 4 lett. A) del C.d.S. è **sospesa la circolazione sulle strade urbane degli autocarri aventi massa complessiva a pieno carico superiore 35 Q.li.**

Da tale obbligo sono esentati i mezzi di pubblica utilità in emergenza e con l'attivazione dei dispositivi di cui all'art. 177 del C.d.S.

Detti autocarri dovranno obbligatoriamente sostare su aree al di fuori della sede stradale in modo tale da non arrecare pregiudizio alla circolazione.

La violazione della presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 14, C.d.S.

Sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza tutti gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 C.d.S.

Gli organi di polizia stradale possono ordinare ai conducenti dei veicoli sprovvisti di mezzi antidrucciolevoli di fermarsi o di proseguire la marcia con l'osservanza di specifiche cautele.

Che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Ente e contestualmente inviato per opportuna conoscenza e per quanto di competenza agli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 C.d.S.

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, nr. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale di L'Aquila.

L'Ufficiale responsabile
Comm. c. Renzo Olivieri

Il Dirigente *ad interim*
Arch. Marco Marrocco

Firmato digitalmente da:
MARROCCO MARCO
Firmato il 05/11/2025 10:51
Seriale Certificato: 4221656
Valido dal 03/02/2025 al 03/02/2028
Indirizzo: Dall'Indirizzo, Spoleto (FR)

POLIZIA MUNICIPALE

Via Edoardo Scarfoglio, 1 - 67100 L'Aquila • Tel. 0862 645840
segreteria.comandopm@comune.laquila.it • www.comune.laquila.it